



**COMUNE DI ARCORE
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA**

ORDINANZA N. 72 DEL 18/05/2020

OGGETTO : ORDINANZA PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA E DI SICUREZZA AL FINE DELL'APERTURA DEL MERCATO COMUNALE DI PIAZZA PERTINI, NELLE GIORNATE DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO E MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020, IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.547 DEL 17 MAGGIO 2020

Sindaco

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020. “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (20A02717) [\(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020\)](#)

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n.547 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1970 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19” e in particolare allegato 1, scheda tecnica per “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” con la quale sono date tra l'altro prescrizioni a carico dei Comuni per l'effettuazione dei mercati comunali validi fino alla data del 31 maggio 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che dai dati attuali, l'evolversi della situazione epidemiologica e l'esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e all'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali e regionali;

RITENUTO necessario stabilire, in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, scheda "commercio al dettaglio su aree pubbliche" – paragrafo "competenze dei Comuni" dell'Ordinanza Regionale n.539 del 03.05.2020, alcune misure specifiche per tale riapertura che possano consentire lo svolgimento dei mercati scoperti, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

RITENUTO di limitare l'orario di vendita in ragione della contingente situazione di emergenza;

RITENUTO di avvalersi dalla collaborazione della Protezione Civile di Arcore che dovrà fornire un supporto alla organizzazione delle misure necessarie per l'esecuzione del mercato del mercoledì di Piazza Pertini;

VISTO l'art.6.1 del Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;

VISTO il TUEL L.267/2000;

VISTO l'art. 32 della Legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, competenza per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

1. Il mercato di Piazza Pertini per le giornate di mercoledì 20 e 27 maggio, dovrà rispettare, oltre le prescrizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 547 del 17.05.2020, le seguenti prescrizioni:
 - a) l'orario di vendita del mercato sarà **dalle ore 8.30 alle ore 12.30**;
 - b) i posteggi sono assegnati come da tradizionale disposizione di cui al Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. E' facoltà della Polizia Locale apportare motivate modifiche che si rendessero necessario in fase di approntamento del mercato e-o ridefinire motivatamente il posizionamento o l'assegnazione dei posteggi;
 - c) **la capienza massima** di utenti contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa **è pari al doppio del numero dei banchi presenti**;
 - d) il perimetro dell'area di mercato dovrà essere attrezzato con transenne/nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un **unico varco di accesso separato da quello di uscita** dall'area. Il varco di accesso da via S.Gregorio dovrà essere chiuso;
 - e) dovrà essere mantenuto il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del **distanziamento interpersonale di almeno un metro** e del divieto di assembramenti;
 - f) **mantenimento della distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro**. L'area laterale tra i posteggi dovrà essere interdetta al pubblico. Potranno essere consentiti dalla Polizia

Locale modifiche di dettaglio alla dislocazione dei posteggi al fine del mantenimento di detto parametro.

- g) **le procedure di spunta**, al fine di avere a disposizione più spazio e favorire il distanziamento tra i banchi, **sono sospese**; è facoltà della polizia locale disporre differenti disposizioni dei banchi in relazione alla disponibilità degli spazi liberi;
 - h) ogni titolare di posteggio dovrà:
 - a) rispettare le **indicazioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia**: ▪ *pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita*; ▪ *è obbligatorio l'uso delle mascherine* ▪ *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco*; ▪ *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro*. ▪ *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico*; ▪ *In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce*; ▪ *in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita*;
 - b) indossare **guanti** monouso, obbligatori per ogni lavoratore;
 - c) limitare la presenza a **non più di due operatori** per ogni posteggio;
 - d) **accogliere la clientela solo frontalmente al banco**, escludendo gli accostamenti laterali tra due banchi al fine di garantire la distanza laterale di almeno un metro tra i posteggi;
 - e) **ridurre, se necessario, la superficie di esposizione al fine di mantenere il rispetto della distanza laterale di almeno un metro tra un posteggio e l'altro**; potranno essere disposti dalla polizia locale modifiche alla disposizione dei posteggi che consentano il mantenimento di detto parametro.
 - f) **interdire ai clienti l'accostamento laterale dei banchi** mediante apposita segnaletica e elementi di chiusura (nastri/catenelle) al fine di garantire il rispetto della distanza laterale tra posteggi di almeno un metro.
 - g) rispettare il **divieto di installazione di tavoli** per la somministrazione di alimenti e bevande;
2. Le prescrizioni di cui al punto 1 si applicano anche, ove compatibili, per i posteggi fuori mercato nella frazione La Ca' per le giornate di giovedì 21 e 28 maggio 2020.

DEMANDA

Ai funzionari responsabili di Servizio l'attuazione della presente Ordinanza.

DISPONE

L'invio del presente provvedimento:

- al Comando Polizia Locale;
- alla protezione Civile sez. di Arcore
- all'Ufficio Segreteria generale;
- alla Prefettura di Monza;
- alla Questura di Monza;
- alla Stazione Carabinieri di Arcore;

per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza e dare esecuzione alla stessa. Si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia, (D.Lgs. 104/2010) da proporre entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

, li 18/05/2020

Sindaco
COLOMBO ROSALBA PIERA / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente